



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 257 del 06-12-2016

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI URBINO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	P
CIOPPI ROBERTO	ASSESSORE	P
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	ASSESSORE	A
GUIDI MASSIMO	ASSESSORE	P
MAGRINI MAURA	ASSESSORE	P
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	P

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 5 e assenti n. 1 Assessori.

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

CONSIDERATO che in base all'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento e che pertanto entro il 30 settembre 2017 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 233-bis del TUEL che testualmente recita:

- “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”;*

RILEVATO CHE ai sensi degli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, nonché del citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- 1) Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo (per l'ente locale rientrano in tale ambito le aziende speciali, le istituzioni ed i consorzi);
- 2) Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) Le società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, presuppongono due distinti elenchi concernenti:*

- 1) *Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2) *Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».*

TENUTO CONTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al "punto 2" nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

TENUTO CONTO che fanno capo al Comune di Urbino i seguenti organismi partecipati:

Società/ente	% partecipazione al 31.12.2015	Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino	Note
Urbino Servizi SpA	100	SI	Società controllata
Megas. Net SpA	18,39	SI	Società a totale part. pubblica affidataria di servizio pubblico locale
Ami SpA	42,19	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
Marche Multiservizi SpA	1,53	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
Convention Bureau Scrl	1,21	NO	Società partecipata a capitale pubblico/privato
A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino	5,67	SI	Ente strumentale partecipato
ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale	5,18	SI	Ente strumentale partecipato

d'Ambito			
Consorzio Intercomunale del Montefeltro (cessato dal 1/04/2015)	25	SI	Ente strumentale partecipato
Consorzio Urbino e il Montefeltro	0,274	SI	Ente strumentale partecipato
Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello	-	SI	Ente strumentale controllato
Amministrazione del Legato Albani	-	SI	Ente strumentale controllato
Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino	-	SI	Ente strumentale controllato
Fondazione Carlo e Marise Bo	-	SI	Ente strumentale partecipato
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali	-	SI	Ente strumentale partecipato
U.I.C. Urbino International Center	-	SI	Ente strumentale partecipato
Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO	-	SI	Ente strumentale partecipato

CONSIDERATO pertanto che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

- Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
- Megas. Net SpA - Società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizio pubblico locale
- A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino- Ente strumentale partecipato
- ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d'Ambito- Ente strumentale partecipato
- Consorzio Intercomunale del Montefeltro (cessato dal 1/04/2015) – Ente strumentale partecipato
- Consorzio Urbino e il Montefeltro - Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino - Ente strumentale controllato
- Fondazione Carlo e Marise Bo – Ente strumentale partecipato
- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato
- U.I.C. Urbino International Center - Ente strumentale partecipato
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO - Ente strumentale partecipato

e che pertanto non entrano a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune

di Urbino” i seguenti organismi partecipati:

- Ami SpA - Società partecipata pubblico/privata
- Marche Multiservizi SpA - Società partecipata pubblico/privata
- Convention Bureau Terre Ducali Srl - Società partecipata pubblico/privata

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Urbino, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati di Bilancio dell’esercizio 2015, ed è la seguente:

Parametri	Comune di Urbino 2015	% soglia	Valore soglia 2015
Totale attivo	66.438.151,29	10%	6.643.815,13
Patrimonio netto	45.131.876,56	10%	4.513.187,66
Ricavi caratteristici	22.654.622,14	10%	2.265.462,21

CONSIDERATO che il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governance adottato dall’ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

TENUTO CONTO che l’area di consolidamento deve essere individuata con atto di Giunta comunale in base a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3 secondo le seguenti risultanze:

Società/ente	% partecipaz.	Da consolidare	Note
Urbino Servizi SpA	100	SI	
Megas. Net SpA	18,39	SI	
A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino	5,67	NO	Irrilevanza economica
ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d’Ambito	5,18	NO	Irrilevanza economica
Consorzio Intercomunale del Montefeltro (cessato dal 1/04/2015)	25	NO	Irrilevanza economica
Consorzio Urbino e il Montefeltro	0,274	NO	Irrilevanza partecipaz.
Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello	-	NO	Irrilevanza economica
Amministrazione del Legato Albani	-	NO	Irrilevanza economica
Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino	-	NO	Irrilevanza economica
Fondazione Carlo e Marise Bo	-	NO	Irrilevanza economica
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali	-	NO	Irrilevanza economica
U.I.C. Urbino International Center	-	NO	Irrilevanza economica
Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO	-	NO	Irrilevanza economica

- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, sono fuori il perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:

- A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino - Ente strumentale partecipato
- ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d'Ambito – Ente strumentale partecipato
- Consorzio Intercomunale del Montefeltro (cessato dal 1/04/2015) – Ente strumentale partecipato
- Consorzio Urbino e il Montefeltro - Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino- Ente strumentale controllato
- Fondazione Carlo e Marise Bo – Ente strumentale partecipato
- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato
- U.I.C. Urbino International Center - Ente strumentale partecipato
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO - Ente strumentale partecipato

DATO ATTO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

TENUTO CONTO che prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che le direttive previste dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, al punto 3.1 c. 3 riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

RITENUTO pertanto opportuno fornire le direttive e linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato da approvare con delibera consiliare entro il 30 settembre 2017, allegate al presente atto sotto la lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, per i motivi riportati in istruttoria e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO lo Statuto dell'Ente e il Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare, al fine di redigere il bilancio consolidato, l'elenco dei componenti il "**Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino**", individuati nei seguenti organismi partecipati:
 - Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
 - Megas. Net SpA - Società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizio pubblico locale
 - A.A.T.O. n. 1 MARCHE NORD Pesaro e Urbino- Ente strumentale partecipato

- ATO1 – PESARO E URBINO (ATA RIFIUTI) Assemblea territoriale d’Ambito- Ente strumentale partecipato
- Consorzio Intercomunale del Montefeltro (cessato dal 1/04/2015) – Ente strumentale partecipato
- Consorzio Urbino e il Montefeltro - Ente strumentale partecipato
- Amministrazione del patrimonio del Collegio Raffaello- Ente strumentale controllato
- Amministrazione del Legato Albani- Ente strumentale controllato
- Cappella del SS. Sacramento nella Metropolitana di Urbino- Ente strumentale controllato
- Fondazione Carlo e Marise Bo – Ente strumentale partecipato
- AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali – Ente strumentale partecipato
- U.I.C. Urbino International Center - Ente strumentale partecipato
- Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO - Ente strumentale partecipato

3) di approvare, al fine di redigere il bilancio consolidato, l’elenco dei componenti del **“Perimetro di Consolidamento”** del Comune di Urbino, individuati nei seguenti organismi partecipati:

- Urbino Servizi SpA - Società controllata dal socio unico Comune di Urbino
- Megas. Net SpA – Società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizio pubblico locale

4) di dare atto che sono esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi partecipati il cui bilancio e la cui percentuale sono irrilevanti in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

5) di approvare le linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato che, allegate al presente atto (**Allegato A**), ne formano parte integrante e sostanziale;

6) di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato concernente il Gruppo Comune di Urbino;

7) di trasmettere copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Urbino e ricompresi nel Perimetro di consolidamento, al fine di consentirgli di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie ed in particolare il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo);

8) di trasmettere altresì il presente atto all’Organo di revisione per opportuna conoscenza;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Ente, “Sezione Amministrazione Trasparente”;

- 10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Ornella Valentini;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000."

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, VALENTINI ORNELLA,
in data 30-11-2016, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 30-11-2016, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	
GUIDI MASSIMO	Favorevole
MAGRINI MAURA	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 5
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
SGARBI VITTORIO ANTONIO MARIA	
GUIDI MASSIMO	Favorevole
MAGRINI MAURA	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 5
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 3 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO

Allegato A)

COMUNE DI URBINO

DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11.bis - 11.quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4 allegato al medesimo decreto;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. Come evidenziato *infra*, è però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Urbino), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi

progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Urbino e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Urbino riportino il dettaglio delle voci di debito/credito dettagliate come sopra. E' inoltre utile inviare al Comune di Urbino la scheda contabile (mastri) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Urbino" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Urbino" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Urbino

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Urbino per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Urbino e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

8. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dovrà altresì essere indicato il numero di dipendenti suddiviso tra dirigenti, personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti al 31 dicembre dell'esercizio oggetto del consolidamento.

9. Interessi ed altri oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2). Non tutti i bilanci delle singole società indicavano tale suddivisione. Pertanto si chiede di indicarli distintamente nella nota integrativa.

